

**Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE**

**(Provincia di Firenze)**

**CONCESSIONE DI GESTIONE – IMPIANTO DI**

**TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA (CIPPATO DI LEGNO**

**VERGINE) IN LOCALITÀ “CASTAGNO D’ANDREA” – SAN**

**GODENZO**

L’anno duemilatredici (2013), e questo giorno \_\_\_\_\_(\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Rufina, alle ore \_\_\_\_\_, in Via XXV Aprile, 10, nella sede dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, avanti a me Dr.ssa Paola Aveta, Segretario dell’Ente, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l’Unione di Comuni è parte, a norma dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Tra:

**l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve**, con sede in Rufina, Via XXV Aprile 10, codice fiscale n. 06096360489, in persona del responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, Dott. For. Antonio Ventre, in seguito anche “*Unione di Comuni*” o “*Amministrazione*”

**da una parte**

**e**

La Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_, autorizzato a stipulare

la presente concessione di gestione anche in nome e per conto delle seguenti Società:

---

Avendo le stesse Società costituito un raggruppamento temporaneo di impresa, agli atti di questo Ente, dal quale risulta la Società \_\_\_\_\_ in qualità di mandataria e la Società \_\_\_\_\_-in qualità di mandante.

in seguito anche “*Concessionario*”

**dall'altra**

**si conviene quanto segue**

## **SEZIONE I – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 1. Oggetto della concessione.**

La convenzione si configura come “concessione di gestione”, anche ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163 del 2006, ed ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica dell’impianto per l’erogazione di energia ad utenti pubblici e privati, con circa 90 dei quali la stazione appaltante ha stipulato o in corso di stipula il relativo contratto di allacciamento secondo lo schema allegato al presente atto sub. C)..

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio in conformità con quanto previsto dalla presente convenzione e dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara ed allegata al presente contratto sub. E).

### **Art. 2. Responsabile della Concessione.**

Il Responsabile Unico del Procedimento di concessione è il Dott. For. Antonio Ventre. L’Amministrazione ha facoltà di sostituire il Responsabile della Concessione in ogni momento. Il Responsabile della Concessione esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi della gestione, verificando il

rispetto della normativa vigente, della convenzione e del corretto funzionamento dell'impianto.

**Art. 3. Durata della convenzione ed inizio della gestione.**

La convenzione ha la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di inizio della gestione.

Il Concessionario, previa produzione della polizza assicurativa prevista dall'art. 20, è tenuto a prendere in consegna gli impianti e ad iniziare la gestione del servizio entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna a trasmettere al Concessionario la richiesta scritta di inizio della gestione entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione.

Della presa in consegna degli impianti e dell'inizio della gestione sarà redatto verbale in contraddittorio tra il Responsabile della Concessione ed il Concessionario.

**SEZIONE II – GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA**

**Art. 4. Oggetto della gestione.**

L'Amministrazione affida al Concessionario, che accetta e si obbliga ad eseguire, la gestione del servizio, definito come l'erogazione di beni e servizi occorrenti per la fornitura di energia termica alle utenze con approvvigionamento di combustibile (cippato di legno vergine) degli impianti termici realizzati dall'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia ambientale, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.

Sommariamente e come meglio definito negli articoli che seguono, per la gestione del servizio e per la durata della convenzione il Concessionario dovrà a propria cura e spese:

- fornire il combustibile biomassa (cippato di legno vergine) necessario per il funzionamento dell'impianto;
- gestire in regime normale e di emergenza la centrale funzionante a biomasse collegata alla rete di teleriscaldamento al fine di assicurare il servizio come definito di seguito;
- effettuare o far effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale funzionante a biomasse e di tutti gli impianti collegati alla rete di teleriscaldamento intendendo, come limite di fornitura, il pozzetto di presa dell'energia termica, al fine di assicurare il "servizio energia" come definito di seguito;
- assumere il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o farlo assumere ad impresa dallo stesso incaricata.

Il Concessionario dichiara di aver preso piena e completa cognizione dell'impianto di teleriscaldamento realizzato dall'Amministrazione e di conoscere ed accettare il progetto esecutivo dell'impianto, cui elaborati sono indicati nell'allegato sub. A, che anche se materialmente non allegato al presente atto si considera comunque parte integrante dello stesso.

Il Concessionario dichiara altresì di conoscere, di ritenere adeguate e di accettare le varianti in corso d'opera apportate durante la fase esecutiva dei lavori rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo di cui sopra, rinunciando a sollevare qualunque eccezione al riguardo.

Il Concessionario riconosce che l'impianto di teleriscaldamento realizzato dall'Amministrazione è conforme alla normativa vigente, è strutturalmente, funzionalmente ed economicamente idoneo ad essere gestito e rinuncia pertanto a sollevare qualsivoglia eccezione al

riguardo, anche a titolo di indennizzo, risarcimento, onere manutentivo, richiesta di modifica, integrazione o quant'altro.

Il Concessionario, dietro autorizzazione espressa dell'Amministrazione rilasciata in conformità con quanto previsto dall'art. 13, ha facoltà di estendere l'impianto di teleriscaldamento anche ad altre utenze pubbliche o private, rispetto a quelle che hanno già sottoscritto il contratto di allacciamento allegato sub. C), e che risultano oggi già allacciate in seguito ai lavori eseguiti dall'Amministrazione in base al progetto esecutivo ed alle sue varianti, ferma restando la garanzia dei livelli di servizio, la tariffa e le altre condizioni previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 5. Definizioni e ulteriori obblighi.**

Per "impianto termico" ai sensi dell'art. 1, punto f) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende *"un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione (generatori di calore e componenti della centrale termica), distribuzione (tubazioni, rubinetterie, ecc.) e utilizzazione del calore (radiatori, corpi scaldanti, valvole, ecc. con le limitazioni di cui all'art. 4) nonché gli organi di regolazione e di controllo (termostati, centraline climatiche, valvole motorizzate, ecc.) e le pertinenze funzionali quali: locale caldaia, locale serbatoio, locale pompe, locale accumulo, locale comandi, locale disimpegno o deposito attrezzatura, accesso ed intercapedine di sicurezza, ecc"*.

Per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi dell'art. 1, punto o) del D.P.R. 26 agosto

1993 n. 412, si intende *"la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed è il soggetto sanzionabile ai sensi dell'art. 34 - comma 5 - Legge 10/91. Per il conseguimento di quanto previsto dal DPR 412/93, Il "terzo responsabile" ha la responsabilità e la competenza operativa sull'intero impianto termico e non sulla sola centrale termica"*.

Per "esercizio e manutenzione dell'impianto" ai sensi dell'art. 1, punto n) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende *"il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale"*.

Per "manutenzione ordinaria" ai sensi dell'art. 1, punto h) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende *"l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo, agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente"*.

Per "manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 1, punto i) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende *"gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,*

*attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto".*

Il Concessionario è tenuto a mantenere in esercizio gli impianti e le apparecchiature affidate e ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal progetto esecutivo in base al quale sono stati eseguiti i lavori indicati nell'allegato al presente atto sub. A).

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutte le apparecchiature per la produzione dell'acqua calda per il riscaldamento nonché tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio di spinta e di regolazione poste nelle centrali e nelle sottocentrali termiche ad esclusione degli impianti presenti all'interno delle singole utenze. A tale riguardo dovrà garantire l'apporto dei fluidi nei vari punti di utilizzo aventi i necessari valori di pressione, temperatura e portata al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di erogare le prestazioni attese. Il servizio deve essere effettuato da personale abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza nelle centrali termiche devono risultare conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Durante l'esercizio la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti, con particolare riguardo al contenuto delle polveri nei fumi per gli impianti funzionanti a biomasse.

Gli esiti di tutte le operazioni sopra richiamati andranno riportati sul libretto di centrale.

Prima e durante la gestione il Concessionario è tenuto ad effettuare un metodico controllo sulla funzionalità ed efficienza di tutte le

apparecchiature gestite nonché di tutti gli impianti elettrici di alimentazione delle stesse. Nel contempo il Concessionario è tenuto ad effettuare una verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale termica.

La stagione di riscaldamento ha inizio e fine in conformità con la zona climatica di appartenenza della località in cui è ubicato l'edificio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 412/1993. Qualora per situazioni climatiche particolari (DPR 412/1993, art. 9, comma 2, e art. 10, comma 1) venga richiesta l'accensione dei locali termici al di fuori dei periodi canonici stagionali per la zona di appartenenza dell'edificio, il Concessionario deve attivare l'impianto senza pretendere alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione e degli utenti, se non quello del normale corrispettivo a kWh erogato.

Nel periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento invernale saranno garantite le condizioni climatiche ambientali secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 412/1993.

La variazione del riscaldamento dettata da particolari esigenze potrà essere disposta dall'Amministrazione ed in tal caso potrà essere richiesta una erogazione del riscaldamento con orari e/o temperature che verranno indicate per iscritto.

Gli interventi di conduzioni, controllo e manutenzione ordinaria devono adeguarsi alle vigenti normative UNI e CEI.

Prima dell'inizio della stagione di riscaldamento dovrà essere effettuata una prova generale di accensione e funzionamento secondo le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione ed i cui risultati dovranno essere comunicati a quest'ultima. Durante tale prova dovrà essere verificata la funzionalità di tutte le apparecchiature, l'efficienza dei dispositivi

elettrici e di sicurezza, la giacenza di combustibile, il regolare funzionamento di tutti i corpi termici (ad esclusione delle apparecchiature presenti all'interno delle singole utenze), etc. Il Concessionario è tenuto a porre tempestivo rimedio ad eventuali inefficienze e dovrà mettere a disposizione il personale tecnico, le apparecchiature ed il combustibile necessario per effettuare tutte le prove.

I valori di temperatura ambientale dovranno essere osservati con una tolleranza di 2°C di aumento e saranno quelle indicati nel D.P.R. 412/1993; per fare questo, l'energia termica verrà trasmessa con acqua calda la cui temperatura di mandata, in dipendenza della temperatura esterna, potrà oscillare tra i 70° e gli 80° C.

Il Concessionario dovrà adottare ogni accorgimento necessario per preservare gli impianti degli edifici dal pericolo del gelo, sempre con limite di fornitura, fino al pozzetto di presa.

In caso di discordanza sulla temperatura misurata la prova sarà ripetuta in contraddittorio con il Concessionario con le modalità previste dalla normativa UNI. I risultati di tale seconda misurazione avranno valore ufficiale anche in assenza dei rappresentanti del Concessionario.

In tutti i locali dovrà essere fornito calore, durante gli orari stabiliti di erogazione termica, per il raggiungimento delle temperature contrattuali.

#### **Art. 6. Proventi della gestione e tariffa.**

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto riscuotendo la tariffa massima stabilita ed adeguata con le modalità indicate nel presente atto.

L'Amministrazione non assicura alcuna fornitura minima di energia, avendo il Concessionario stimato in sede di offerta il fabbisogno energetico di ogni

utenza - ivi comprese quelle che hanno già sottoscritto il contratto di allacciamento allegato sub. C) - e rientrando nell'alea della gestione ogni rischio connesso a variazioni in aumento o diminuzione della domanda.

Il piano economico finanziario di massima allegato sub. B, predisposto dall'Amministrazione contestualmente al progetto esecutivo, ha pertanto valore meramente indicativo senza alcun impegno o vincolo per l'Amministrazione.

Il prezzo totale unitario del kWh del servizio a biomassa (cippato di legno vergine), comprensivo di combustibile, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio degli impianti e di quant'altro oggetto della presente convenzione, nulla escluso, è pari ad **€ 0,08/kWh (otto centesimi di euro/kWh)** oltre IVA, così come contabilizzato dai contacalorie installati nelle singole utenze. Tale prezzo costituisce la "tariffa massima" e sullo stesso dovranno essere traslate le agevolazioni fiscali (laddove applicabili) ottenute ai sensi del successivo art. 17 secondo comma, con conseguente diminuzione del prezzo del kWh corrisposto dagli utenti. Per le sole utenze pubbliche di competenza comunale, e nello specifico le utenze relative al Centro Visite e al Punto Tappa GEA, alla "tariffa massima" sopra riportata dovrà essere applicato un abbattimento del 50% per l'intera durata della concessione. Nel caso delle sole utenze pubbliche, sopraccitate, l'abbattimento del 50% sopra menzionato, si riferirà alla "tariffa massima" applicata nei confronti dell'utenza privata, al netto del credito d'imposta (laddove applicabile); al contrario di quanto previsto per l'utenza privata dove, invece, l'importo indicato risulta essere al lordo di tale credito. Nello specifico accadrà che, laddove siano applicabili le agevolazioni previste al successivo articolo 17, alle utenze pubbliche

verrà fatturato il 50% dell'importo corrispondente alla "tariffa massima" applicata nei confronti dell'utenza privata maggiorato, però, delle agevolazioni laddove applicabili.

Nel prezzo totale unitario sono compresi e compensati tutte le prestazioni professionali, le polizze assicurative e fideiussorie, gli interessi per finanziamenti, ammortamenti ed ogni altra voce od onere previsti dalla presente convenzione o comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte della gestione. Gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nella presente convenzione e negli altri atti contrattuali, sia gli altri eventuali obblighi ed oneri dagli stessi discendenti, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e forniture oggetto della presente convenzione.

L'importo relativo a ciascuna rata ordinaria versata dall'utente al Concessionario corrisponderà ad 1/4 (un quarto) dell'importo annuale previsto in base ai kWh complessivi annui registrati nell'anno precedente. Gli utenti pagheranno le fatture entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

In concomitanza con la prima rata annuale verranno effettuati i conguagli relativi agli effettivi kWh contabilizzati e si procederà all'adeguamento della tariffa. Si provvederà inoltre ad effettuare il riassunto contabile per la determinazione della base di fatturazione per l'annualità successiva. Per il primo anno saranno fatturati gli importi effettivamente contabilizzati alla fine di ogni trimestre.

#### **Art. 7. Adeguamento della tariffa.**

A decorrere dal 1° settembre 2013 il prezzo totale unitario del kWh, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà essere adeguato previa istruttoria del Responsabile della Concessione.

Il prezzo totale unitario del kWh del "servizio energia", ai soli fini della dell'adeguamento della tariffa, si intende così composto:

- a) fornitura combustibile = 70 %;
- b) energia elettrica = 5 %;
- c) manodopera e manutenzione = 25 %.

Per la valutazione delle variazioni intercorse:

- 1) la componente relativa al costo della biomassa (cippato di legno vergine) sarà adeguata in base alle variazioni dei prezzi risultanti dai listini ufficiali ed in difetto dai listini non ufficiali, dai prezzi pubblicati da riviste specializzate ovvero da prezzi rilevati sul mercato dal Responsabile della Concessione;
- 2) la componente relativa al costo dell'energia elettrica sarà adeguata in base alle variazioni del prezzo determinato dall'Autorità dell'Energia;
- 3) la componente relativa al costo della manodopera sarà adeguata in base alle variazioni del costo orario determinato in base al CCNL ASSISTAL.

In conformità con lo schema di contratto di allacciamento allegato sub. C), l'adeguamento non potrà comunque portare la tariffa massima, comprensiva di IVA, ad un importo superiore al costo del kWh per il riscaldamento tramite gasolio, comprensivo di IVA e ridotto del 10% (dieci per cento), così come determinato dalla C.C.I.A.A. di Firenze.

#### **Art. 8. Canone di concessione.**

Il Concessionario verserà all'Amministrazione un canone annuale di concessione, per un importo pari alla somma delle seguenti voci:

- a) **quota fissa** ammontante a € **1.000,00** (imille/00);

b) **quota variabile** indicata in sede di gara (offerta economica allegata sub. E) ed ammontante al \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ percento) dei ricavi, al netto dell'IVA, derivanti dalla fatturazione effettuata nei confronti dei soli utenti privati, della tariffa prevista dalla presente convenzione.

Il canone sarà versato con le seguenti modalità:

- 1) quanto alla **quota fissa** di cui alla precedente lett. a), in via anticipata rispetto al periodo di gestione, entro il giorno 28 febbraio di ogni anno. Per il primo anno il canone anticipato per la quota fissa viene versato al momento della stipula del presente contratto,. Il Concessionario produce pertanto la ricevuta di versamento (n. ... del ...) effettuato direttamente presso gli sportelli della Tesoreria dell'Ente – Banca Intesa San Paolo – Ag. di Rufina – Via Piave, Rufina (FI), *oppure* al versamento sul c/c postale n. 14817548 intestato a Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve Servizio Tesoreria, *oppure* al bonifico bancario su c/c n. 100000300023 cin C ABI 06160 – CAB 02832 IBANIT26C0616002832100000300023 ;
- 2) quanto alla **quota variabile** di cui alla precedente lett. b), in via posticipata rispetto al periodo di gestione, entro il giorno **31/03** di ogni anno.

#### **Art. 9. Alea della gestione**

Il Concessionario attesta:

- a) che il prezzo totale unitario del kWh ed il criterio di adeguamento dello stesso consentono il mantenimento in equilibrio della gestione secondo le stime di carattere economico-finanziario effettuate autonomamente dal Concessionario stesso;
- b) di aver ben ponderato i termini e la remuneratività della gestione assumendo a suo esclusivo carico l'alea relativa, ivi compresa quella

inerente all'allacciamento delle nuove utenze che comunque dovrà avvenire nel rispetto dello schema di contratto di utenza allegato alla presente convenzione sub. D);

c) di essere consapevole che al termine del quinto anno dalla stipula del contratto di fornitura, tramite preavviso con lettera raccomandata di almeno sei mesi, i singoli utenti pubblici e privati potranno disdettare il suddetto contratto;

d) di ritenere l'eventualità di cui alla precedente lettera c) facente parte dell'alea della gestione e che in seguito a ciò al Concessionario non spetterà alcun diritto all'adeguamento della tariffa o a quant'altro, posto che allo stesso è riconosciuto fin dall'origine il diritto di allacciare altre utenze rispetto a quelle che hanno già sottoscritto il contratto di allacciamento con l'Amministrazione.

Il Concessionario si dichiara consapevole che la tariffa massima ed il relativo criterio di adeguamento, salvo quanto previsto dall'art. 7, non saranno soggetti a revisione a suo favore anche a fronte di eventuali circostanze impreviste che dovessero influire sulla gestione economica e funzionale delle opere, sulla manutenzione ordinaria o straordinaria delle stesse o su tutti gli oneri posti a carico del Concessionario, tra cui gli oneri connessi all'obbligo dello stesso di riparare e comunque risarcire agli aventi diritto i danni causati in dipendenza della gestione.

**Art. 10. Manutenzione ordinaria, straordinaria e reperibilità.**

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti saranno effettuati a cura e spese del Concessionario senza alcun onere per l'Amministrazione e per gli utenti. I relativi costi saranno pertanto coperti esclusivamente alla tariffa per il kWh di energia erogata.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero comportare un arresto nella somministrazione di energia saranno previamente concordati con l'Amministrazione e potranno svolgersi, dietro indicazione di quest'ultima, anche in orario notturno e festivo, senza oneri per l'Amministrazione e gli utenti.

Negli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprese le verifiche periodiche di legge tese ad accertare in via preventiva il regolare funzionamento dell'impianto ed a minimizzare il rischio di arresto e/o guasto dello stesso.

L'Amministrazione informa il Concessionario che l'art. 12 del contratto di fornitura della Caldaia dalla stessa sottoscritto con l'impresa UNICONFORT s.r.l." con sede in S. Martino di Lupari (PD), prevede quanto segue: *"Il Fornitore garantisce il perfetto funzionamento della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di collaudo.*

*La garanzia copre il non corretto funzionamento dell'impianto a qualsiasi causa dovuto e la sostituzione dei pezzi di ricambio, ivi compresi i pezzi usurati e con la sola eccezione per i materiali di consumo. Il non corretto funzionamento dovrà essere comunicato per iscritto dall'Amministrazione nel periodo di durata della garanzia.*

*Il Fornitore provvederà alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti difettose a propria cura e spese e tramite proprio personale che dovrà recarsi presso il locale in cui è stata installata la fornitura. Le riparazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre ventiquattro ore dall'apertura del guasto effettuata dall'Amministrazione o dal soggetto da questa incaricato. In caso di ritardo rispetto a quest'ultimo termine e salvo il risarcimento del danno ulteriore, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo".*

In virtù dei suddetti impegni assunti dall'impresa fornitrice della caldaia, l'Amministrazione delega il Concessionario ad intrattenere tutti i rapporti con la ditta Uniconfort S.r.l. ed a richiedere tempestivamente l'intervento della stessa inviando copia della richiesta di intervento anche all'amministrazione al n. di fax 0558396634. Il Concessionario è altresì tenuto a segnalare e comprovare immediatamente all'Amministrazione i ritardi o le inadempienze della Uniconfort S.r.l. rispetto agli obblighi contrattuali di cui sopra anche ai fini dell'applicazione delle penali.

L'Amministrazione ha facoltà di indicare al Concessionario eventuali parti di ricambio da considerarsi critiche per il regolare funzionamento dell'impianto di teleriscaldamento, esclusa la caldaia, purché non eccessivamente onerose, che il Concessionario stesso dovrà approvvigionare e conservare preventivamente nel proprio magazzino in loco, in modo tale che a fronte di ogni arresto per rottura di una componente il Concessionario stesso sia sempre in grado di intervenire nei tempi indicati.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la reperibilità di tutto il personale necessario ad intervenire sull'impianto, in modo tale che in caso di guasto lo stesso venga riattivato entro ventiquattro ore dal guasto, anche nel caso in cui, durante il periodo di garanzia occorra richiedere l'intervento della Uniconfort s.r.l..

I suddetti tempi decorrono dal guasto indipendentemente da quando il Concessionario ne prenda conoscenza essendo questi tenuto ad assicurare un continuo e tempestivo telecontrollo dell'impianto.

L'impianto è dotato di sistema di telecontrollo. Il Concessionario è tenuto a configurare, mantenere e verificare la funzionalità di tale sistema in modo tale che ogni guasto o disservizio venga

tempestivamente comunicato al proprio personale in reperibilità ed al personale dell'Amministrazione.

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi esterni alla centrale termica quali resedi, cancelli, viabilità, muri, recinzioni, ecc.

#### **Art. 11. Normativa e documentazione di manutenzione.**

La manutenzione degli impianti termici dovrà essere espletata in osservanza del piano di manutenzione facente parte del progetto esecutivo, nonché delle seguenti norme e delle altre che in sostituzione di questo o in integrazione dovessero intervenire nella durata della convenzione: legge 9 gennaio 1991 n. 10; D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; Normativa UNI 9615, UNI CTI8364 e FA 146 "Controllo e manutenzione impianti termici"; Norma UNI CTI 9317 "Impianti di riscaldamento Conduzione e controllo". La manutenzione delle opere e degli impianti termici dovrà essere espletata anche tramite le verifiche periodiche previste dalla normativa CEI.

#### **Art. 12. Modifiche agli impianti.**

E' fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di migioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio, per la riduzione dei consumi energetici e per l'adeguamento normativo.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario ed a propria cura e spese.

Al termine della convenzione tutte le variazioni o migliorie apportate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, resteranno di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo per mancato ammortamento o pretesa di sorta.

**Art. 13. Ampliamento della rete di teleriscaldamento.**

Il Concessionario potrà a propria cura e spese ampliare la rete di teleriscaldamento a nuove utenze soltanto dietro autorizzazione dell'Amministrazione e previa predisposizione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare e di un piano economico finanziario che comprovi la remuneratività dell'investimento.

L'Amministrazione valuterà a proprio insindacabile giudizio la compatibilità ambientale, economico-finanziaria e tecnica dell'intervento nonché le modalità di copertura dei costi in relazione al periodo di durata residuale della convenzione. Salvo diversa pattuizione tra le parti al termine della concessione tutti gli ampliamenti delle rete resteranno acquisiti alla proprietà dell'Amministrazione senza che al Concessionario spetti alcun compenso a titolo di indennizzo, mancato ammortamento degli impianti o pretesa di sorta.

In ogni caso i lavori dovranno essere effettuati da impresa in possesso dei requisiti e delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori pubblici.

**Art. 14. Contratti di utenza e ulteriori oneri.**

Il concessionario si dichiara consapevole che l'Amministrazione ha stipulato o in corso di stipula circa 90 contratti di allacciamento sulla

base dello schema di contratto di allacciamento allegato al presente atto sub. C). Tale numero di contratti di allacciamento è al momento variabile in aumento o diminuzione in misura pari al 10%..

Il Concessionario dovrà altresì stipulare con le utenze i singoli contratti di somministrazione del servizio, secondo un modello contrattuale che lo stesso dovrà predisporre e sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, contestualmente alla stipula della presente convenzione, fornirà al Concessionario l'archivio informatizzato, aggiornato e completo attualmente nella propria disponibilità in base ai contratti di allacciamento. Tutti gli obblighi, gli adempimenti e gli oneri in carico all'Amministrazione secondo tali contratti di allacciamento già in essere costituiscono specifiche del servizio energia oggetto della presente convenzione, e come tali transitano nella responsabilità del Concessionario, che ne assicura e garantisce la realizzazione.

Il contratto di fornitura predisposto dal Concessionario dovrà menzionare espressamente e fedelmente tali obblighi, adempimenti e oneri.

Si intendono a carico del Concessionario i seguenti ulteriori oneri:

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione e dei contratti di allacciamento e somministrazione (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, etc);
- tutte le spese di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza di cui alla presente convenzione;

- i costi per la somministrazione di energia elettrica per il funzionamento della centrale a biomasse e la rete di teleriscaldamento, i cui contratti dovranno essere intestati al Concessionario con oneri a carico dello stesso;
- le spese per la volturazione dei contratti con la società di distribuzione dell'energia elettrica;
- le spese la volturazione dei contratti con la società di distribuzione dell'acqua;
- ogni spesa di gestione della centrale a biomasse e della rete di teleriscaldamento;
- ogni onere per ispezioni, verifiche e prove di laboratorio richieste dagli enti competenti anche inerenti le immissioni in atmosfera;
- le spese di acquisto, trasporto e stoccaggio delle biomasse (cippato di legno vergine);
- i costi di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri e tutti i relativi oneri amministrativi;
- tutte le spese di custodia del locale destinato a centrale termica e delle biomasse;
- i costi per la lettura di tutti i contatori;
- i costi di fatturazione separata per le utenze pubbliche e private e le procedure amministrative e giudiziarie per la riscossione del credito, compreso il rischio insolvenza;
- ogni altra spesa funzionale, connessa o discendente dalla gestione della centrale termica e dell'impianto di teleriscaldamento.

La biomassa da utilizzare dovrà essere cippato di legno vergine conforme a quanto previsto dal D.lgs. 152 del 2006 che all'allegato X della Parte V (parte II, sezione 4) disciplinante le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara il Concessionario è tenuto ad approvvigionare la biomassa (cippato di legno vergine) entro la fascia chilometrica indicata nella propria offerta tecnica e, per i primi tre anni di durata della concessione, dal soggetto indicato nella medesima offerta come soggetto proprietario del bosco.

Nelle more e comunque a prescindere dall'entrata in vigore del decreto attuativo dell'art. 1, comma 382-septies, della legge 296 del 1996 il Concessionario è comunque tenuto a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera di provenienza della biomassa, anche in conformità con le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, assicurando il rispetto degli impegni assunti in sede di gara.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara il Concessionario, per l'intera durata della concessione, disporrà di un magazzino per lo stoccaggio del cippato di legno vergine da impiegare nella fornitura dell'impianto oggetto del presente contratto.

**Art. 15. Apparecchiature di contabilizzazione.**

Il Concessionario provvederà a verificare annualmente, presso un laboratorio autorizzato, l'affidabilità delle apparecchiature di contabilizzazione di energia termica ed a consegnare all'Amministrazione la relativa certificazione

L'Amministrazione si riserva di verificare comunque ed in ogni momento il corretto funzionamento delle suddette apparecchiature, anche tramite imprese e lavoratori di propria fiducia.

In caso di guasto ad un'apparecchiatura di contabilizzazione, essa dovrà essere sostituita e/o riparata a cura e spese del Concessionario.

**Art. 16. Condotta ed assistenza tecnica.**

Il Concessionario prima dell'inizio della gestione dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi, le qualifiche e le mansioni del personale tecnico preposto all'assistenza ed conduzione degli impianti, nonché i recapiti telefonici sempre disponibili (fissi, cellulari ed eventuale numero verde), informando tempestivamente l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, verifiche ecc, necessari per l'espletamento del servizio energia; controlli e verifiche sia da parte Responsabile della Concessione sia da parte di lavoratori ed imprese terze.

Il Concessionario prima dell'inizio della gestione è tenuto a nominare un capo della gestione termica (Terzo Responsabile ai sensi del D.P.R. 412 del 93) cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici, al loro rendimento ed alla fornitura del combustibile.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della convenzione, da comunicarsi per iscritto a detto Terzo Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario. Ove il Terzo Responsabile dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione della contestazione, il Responsabile della Concessione ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni anche dipendenti dall'Amministrazione e procederà alla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., inviata al Concessionario. Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Terzo Responsabile, gli

eventuali termini concessi al Concessionario decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di impedimento del Terzo Responsabile, il Concessionario ne darà tempestivamente notizia al Responsabile della Concessione, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

Il Terzo Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità.

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con metodica e costante informazione con il Responsabile della Concessione in merito all'andamento della gestione.

Per la durata della Convenzione il Concessionario garantirà un servizio di reperibilità notturna e festiva da espletarsi entro quattro ore dalla chiamata.

#### **Art. 17. Agevolazioni e contributi.**

Il Concessionario è tenuto, ad attuare tutte le azioni necessarie per l'ottenimento di eventuali contributi o incentivi relativi al "servizio energia" oggetto della convenzione, nonché a destinare eventuali contributi pubblici dallo stesso ottenuti, alla riduzione della tariffa di cui all'art. 6.

Il Concessionario è tenuto a traslare le agevolazioni fiscali con credito di imposta ottenute ai sensi degli artt. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356 e 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sulla tariffa di cui al precedente art. 6, riducendone l'importo.

#### **Art. 18. Responsabilità di gestione e penali.**

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, salva restando da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione della convenzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario della normativa di riferimento in materia nonché della presente convenzione, l'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere al Concessionario e/o attingendo

le necessarie risorse finanziarie dalla cauzione prodotta dal Concessionario.

Per ogni inadempimento agli obblighi previsti dalla presente convenzione e salvo il risarcimento del danno, saranno inoltre applicate le seguenti penali:

a) per ogni inadempimento generico agli obblighi previsti dalla presente convenzione che non comportino un difettoso funzionamento dell'impianto si applicherà una penale di € 1.000,00;

b) per il mancato intervento risolutivo del guasto o disservizio dell'impianto entro i termini indicati all'art. 10 si applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo.

Il Concessionario riconosce che le suddette penali sono adeguate tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte del Concessionario regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A\R, il contratto di intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno e le penali maturate.

#### **Art. 19. Riconsegna delle opere, degli impianti e verifica finale.**

Le opere e gli impianti sono e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione ed al termine della concessione dovranno essere consegnati all'Amministrazione in ottimo stato di manutenzione.

Ai sensi dell'art. 143, comma 7, del D.lgs 163 del 2006 le parti convengono espressamente che al termine della gestione non vi sarà alcun valore residuo degli investimenti effettuati che il concessionario si impegna pertanto ad ammortizzare nel corso della concessione.

Sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un soggetto incaricato allo scopo:

a) di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione delle opere, degli impianti, dei materiali, dei locali, etc;

b) di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione ed il Concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

a) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in particolare le schede macchine, i certificati di collaudo, ecc;

b) effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie, conformemente alle specifiche originali, e di quelle altre prove che il tecnico riterrà di effettuare;

c) visite e sopralluoghi di impianti.

In particolare, il rendimento dell'impianto non dovrà risultare inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della consegna.

In caso di rendimenti accertati inferiori sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i predetti parametri.

#### **Art. 20. Polizze assicurative.**

Il Concessionario a far data dall'inizio della gestione è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi alla gestione della responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti, con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per sinistro;

- € 5.000.000,00 per danni a persone;
- € 5.000.000,00 per danni a cose e animali.

Il Concessionario a far data dall'inizio della gestione è tenuto altresì a stipulare idonea polizza assicurativa per rischio incendio a primo rischio assoluto con massimale pari all'importo dei lavori eseguiti dall'Amministrazione per la realizzazione dell'opera (€ 1.000.000) e ricorso terzi per un importo pari a € 1.000.000.

Il Concessionario si impegna a corrispondere tempestivamente i premi assicurativi ed a mantenere le suddette polizze per l'intera durata della concessione, trasmettendo copia delle stesse e quietanza del pagamento dei relativi premi all'Amministrazione.

Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nelle suddette polizze assicurative saranno comunque posti ad integrale carico del Concessionario.

**Art. 21. Cessione del contratto e subconcessione.**

E' vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto e la subconcessione senza autorizzazione dell'Amministrazione.

**Art. 22. Clausola risolutiva.**

La convenzione si intenderà risolta senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di cessione o di subconcessione senza autorizzazione;

d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione prodotta ai sensi del successivo art. 23.

#### **Art. 23. Cauzione per la gestione.**

A garanzia degli obblighi discendenti dalla presente convenzione contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il Concessionario consegna all'Amministrazione cauzione rilasciata da ..... (n. ... del ...) di importo pari a € 20.000 (ventimila), conforme all'art. 113 del D.lgs 163 del 2006. La cauzione prevede: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) l'escutibilità "a semplice richiesta scritta" dell'Amministrazione; c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c; d) durata pari ad anni uno, rinnovabile di anno in anno; il gestore, a tale scopo, fornirà nei confronti dell'Ente concedente, quietanza dell'avvenuto rinnovo, contestualmente all'inizio di ogni anno di gestione.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, il Concessionario è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno e rinunciata fin d'ora ogni eccezione al riguardo.

### **SEZIONE III – CLAUSOLE COMUNI**

#### **Art. 24. Discordanza fra i documenti.**

Ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante della presente convenzione, si intenderà valida la prescrizione più favorevole all'Amministrazione.

Tutte le garanzie e clausole della presente convenzione a favore dell'Amministrazione si intendono estese in quanto applicabili ai titolari delle altre utenze pubbliche e private, anche di futura attivazione.

**Art. 25. Controversie e foro competente.**

Ad eccezione dell'arbitrato che viene espressamente escluso, nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs 163 del 2006. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

**Art. 26. Trattamento dei dati.**

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

**Art. 27. Domicilio**

A tutti gli effetti del presente atto l'Impresa elegge il domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

**Art. 28. Spese contrattuali**

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc. sono integralmente a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ex art. 38 D.P.R. 634/72 ed ex. Art. 40 D.P.R. 131/86.

Le parti, da me Segretario rogante interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Il presente contratto, redatto nella forma che appare da personale dell'Ente, si compone di nr. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fasciate e sin qui della presente controfirmate dai componenti. Ne è data lettura alle parti che lo confermano.

L'AMMINISTRAZIONE

**Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve**

\_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**Dr.ssa Paola Aveta** \_\_\_\_\_

Il Concessionario dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 6 "Proventi della gestione e tariffa";

Art. 7 "Adeguamento della tariffa";

Art. 8 "Canone di concessione";

Art. 9 "Alea della gestione";

Art. 12 "Modifiche agli impianti";

Art. 13 "Ampliamento della rete di teleriscaldamento";

Art. 14 "Contratti di utenza e ulteriori oneri";

Art. 17 "Agevolazioni e contributi";

Art. 18 "Responsabilità di gestione e penali";

Art. 19 "Riconsegna delle opere, degli impianti e verifica finale";

Art. 22 "Clausola risolutiva";

Art. 24 “Discordanza tra i documenti”;

Art. 25 “Controversie e foro competente”;

## IL CONCESSIONARIO

---

### ALLEGATI

**A)** Elenco degli elaborati del progetto esecutivo dell’impianto;

**B)** Piano economico finanziario di massima;

**C)** Contratto di allacciamento;

**D)** Schema di contratto di utenza;

**E)** offerta tecnica prodotta in fase di gara;

**F)** offerta economica prodotta in fase di gara;

**G)** Polizza fideiussoria.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

## **ALLEGATO “A”**

### **ELENCO DEGLI ELABORATI FACENTI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO D’ANDREA**

- 1) RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE (RD);
- 2) RELAZIONE GEOLOGICA e GEOTECNICA (RGG);
- 3) RELAZIONE FOTOGRAFICA (RF);
- 4) ESTRATTO DI PRG e CATASTALE (EPRG);
- 5) CRONOPROGRAMMA dei LAVORI;
- 6) PIANO DI SICUREZZA e di COORDINAMENTO;
- 7) ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (EC.C);
- 8) QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
  
- 9) IMPIANTI ELETTRICI:
  - Relazione tecnica di progetto (RT.E);
  - CAPITOLATO SPECIALE II° PARTE MATERIALI e SPECIFICHE TECNICHE (ST.E);
    - Tavola (E.01) planimetria generale con indicazione percorsi delle tubazioni interrato;
    - Tavola (E.02) planimetria locale centrale termica;
    - Tavola (E.03) schemi elettrici quadro contatori;
    - Tavola (E.04) schemi elettrici quadro centrale termica;
    - Piano di manutenzione (E.PM);
    - Elenco prezzi (E.EP);
    - Computo metrico (E.CM);
    - Computo metrico estimativo (E.CME);
  
- 10) OPERE CIVILI:
  - Relazione di calcolo delle strutture (RT.C)
    - Allegato 1 - Fascicolo dei calcoli;
  - CAPITOLATO SPECIALE II° PARTE MATERIALI e SPECIFICHE TECNICHE (ST.C);
    - Piano di manutenzione (PM.C);
    - Tavola (C.01) Architettonico – stato attuale;
    - Tavola (C.02) Architettonico – stato di progetto e particolari;
    - Tavola (C.03) Architettonico – stato sovrapposto;
    - Tavola (C.04) Architettonico – planimetria generale scavi;
    - Tavola (C.05) Strutturale – centrale termica; carpenterie, armature solai, travi e pilastri;

- Tavola (C.06) Strutturale – centrale termica; armatura platee e solette;
- Tavola (C.07) Strutturale – sezioni C.T. e armature nuclei, armature muri di sostegno;
- Tavola (C.08) Sistemazione esterna.
- Elenco prezzi C.EP);
- Computo metrico (C.CM);
- Computo metrico estimativo (C.CME);

11) IMPIANTI MECCANICI:

- Relazione tecnica (RT.M);
- CAPITOLATO SPECIALE II° PARTE MATERIALI e SPECIFICHE TECNICHE (ST.M);
- Tavola (M.01) planimetria generale distribuzione utenze;
- Tavola (M.02) schema tubazioni centrale termica;
- Tavola (M.03) particolari e lay-out tubazioni centrale termica;
- Tavola (M.04) schema allacciamenti sottocentrali;
- Piano di manutenzione (PM.M);
- Elenco prezzi (M.EP);
- Computo metrico (M.CM);
- Computo metrico estimativo (M.CME);

**ELENCO DEGLI ELABORATI PER LA FORNITURA DELLE  
CALDAIE FACENTI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO  
DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO**

**D'ANDREA**

- capitolato d'oneri di appalto
- contratto
- lista delle categorie
- elenco prezzi
- computo metrico
- piano della manutenzione
- elaborati grafici:
- tavole M.01-M.02-M.03